



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                                      |

nella seduta del 31 marzo 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

La ricorrente, con ricorso n. 675530 dell'8 settembre 2010, adiva questo Collegio dinanzi al quale evocava la convenuta, nei cui confronti esponeva che:

- a) il 28.10.2009 aveva, in qualità di erede, richiesto all'intermediario di avere un riscontro alla richiesta di chiarimenti in ordine alla facoltà di rimborso del libretto di deposito a risparmio n. 2743639 cointestato al *de cuius* e al di lui coniuge nonché alla presenza di eventuali deleghe sul conto corrente n. 27433246 intestato ai predetti coniugi nonché ad un altro erede;
- b) ogni richiesta era stata reiterata con reclamo del 16.3.2010, cui l'intermediario non aveva dato riscontro.

Ciò premesso, con il ricorso il cliente formulava la seguente domanda: la Banca *“fornisca risposte precise alle domande che sono state poste in data 28.10.2009, al fine di poter capire chi ha fatto determinate operazioni e se ne aveva titolo, evidenziando anche eventuali errati comportamenti...(dell'intermediario). Nel caso di irregolarità si chiede che queste vengano sanate immediatamente.”*

Alla domanda resiste l'intermediario il quale, fornendo i chiarimenti richiesti dalla ricorrente nella fase procedimentale, ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio, all'esito di una complessiva e approfondita analisi della domanda, alla luce dei dati fattuali acquisiti, ritiene che il ricorso non possa ricevere accoglimento.

Innanzitutto, la domanda posta dalla ricorrente non è ricevibile in ordine a quanto lamentato in relazione a tutte le operazioni che si assumono compiute prima della data del 1° gennaio 2007, ove si ricordi la disposizione regolamentare (Sez. I, paragrafo 4 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia) secondo la quale non sono sottoponibili all'Arbitro *"le controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007"*.

Non è superfluo ricordare - in coerenza con quanto affermato da questo Collegio in precedenti pronunce - che tale norma (regolamentare) pone un limite di carattere oggettivo, rispetto al quale non rileva il momento in cui si verifica un danno o il momento in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. decisione di questo Collegio n. 963/2010).

Per quanto concerne, poi, le richieste relative a quanto avvenuto dopo tale data, la domanda non è meritevole di accoglimento per una semplice ma decisiva considerazione: nelle controdeduzioni l'intermediario ha fornito ogni informazione alla cliente, la quale, nella replica del 29.11.2010 non ha mosso alcuna contestazione, limitandosi a lamentare che il riscontro alla sua richiesta di informazioni fosse stato dato dall'intermediario solo dopo la proposizione del ricorso e che il contenuto della risposta data con le controdeduzioni fosse *"più dettagliato"* di quello di cui alla *"lettera inviata direttamente ad essa [ricorrente]"*.

## P.Q.M.

**Il Collegio delibera di non accogliere la parte procedibile del ricorso e dichiara la improcedibilità della parte residua.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO